

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5516

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MISURACA, AMATO, BAIAMONTE, CAMPA, FALLICA, FRIGERIO,
GASTALDI, GAZZARA, GRIMALDI, LA GRUA, MARINELLO, MASINI,
MORMINO, RICCIUTI, SANTORI, STAGNO D'ALCONTRES**

Disposizioni in materia di tutela del coniuge e dei figli
di soggetti portatori di *handicap* grave

Presentata il 24 dicembre 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso degli ultimi anni l'attenzione che il legislatore ha posto nei confronti dei soggetti portatori di *handicap* testimonia non solo un crescente interesse per la tutela e la garanzia dei diritti della persona e della famiglia, diritti sanciti dalla Costituzione e garantiti dalle leggi dello Stato, ma la volontà di contribuire a un sistema di vita e di lavoro più a dimensione del soggetto portatore di *handicap* per poter vivere al meglio sia la vita sociale che familiare.

Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, emanato a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed entrato in vigore il 27 aprile 2001, ha armonizzato e coordinato la relativa materia, confermando tra l'altro, all'articolo 42, comma 5, le provvidenze a favore dei familiari dei

soggetti portatori di *handicap*, già previste dall'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge n. 53 del 2000, introdotto dall'articolo 80, comma 2, della legge n. 388 del 2000.

In particolare l'articolo 42 del citato testo unico stabilisce che il lavoratore madre, o padre in alternativa, oppure, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di un soggetto con *handicap* in situazioni di gravità hanno diritto di usufruire del congedo straordinario. Poter accedere a questi benefici è un atto dovuto non solo per i genitori, ma anche un dovere di assistenza nei confronti dei soggetti con *handicap*. Il legislatore ha tutelato questo diritto-dovere limitando il congedo e il prepensionamento a favore dei genitori di figli con *handicap*. Molti sono, invece, i casi di famiglie ove uno dei coniugi è portatore di *handicap* e manca una tutela previdenziale a favore del coniuge che deve prestare assistenza. La

presente proposta di legge, quindi, vuole seguire il soggetto portatore di *handicap* e tutelarlo, insieme ai familiari, con l'estensione dei benefici derivanti dall'articolo 42 del citato testo unico anche ai coniugi dei soggetti portatori di *handicap*.

Altro aspetto affrontato dalla proposta di legge è quello della possibilità di con-

cedere il prepensionamento al coniuge del soggetto portatore di *handicap* al fine di dare la possibilità a questi di essere seguito e curato al meglio. È questo un diritto che spetta ai soggetti interessati in virtù dei più alti principi di umanità, solidarietà e assistenza che ognuno di noi non può disattendere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I benefici previsti dagli articoli 42 e 42-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono estesi anche al coniuge e, in mancanza, ai figli di un soggetto portatore di *handicap* in condizioni di gravità, come definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Per condizioni di gravità si intendono le seguenti:

a) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

b) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

c) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva di un familiare nel trattamento sanitario;

d) patologie di cui alle lettere a), b) e c), per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento del coniuge.

3. Il lavoratore o la lavoratrice che fruiscono dei congedi per le patologie di cui al comma 2 devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o dello specialista di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o di intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro

entro cinque giorni dalla data di ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice. La certificazione delle patologie di cui al citato comma 2 deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.

ART. 2.

1. Dopo la lettera *a)* del comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è inserita la seguente:

« *a-bis)* al coniuge di un soggetto portatore di *handicap*, a richiesta, è concesso il diritto al prepensionamento, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a venti anni; ».

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 1 è incrementato di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

